Allegato - Schema di convenzione per la concessione in gestione del CAMPO DA TENNIS in c.da Urselluzzo

C O N V E N Z I O N E

TRA IL COMUNE DI AGIRA E_____PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Agira nei locali del Comune di Agir

Tra

Il Comune di Agira, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", partita IVA . 00106510860, per il quale interviene il Dott. _____ nato a_____il _____nella sua qualità di_____, al presente atto autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 lett. C, del D.lgs. n. 267/2000

e

_____ con sede in _____ Via_____C.F._____, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario", per il quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il_____nella sua qualità di_____, autorizzato in virtù_____allegato al presente atto, alla deliberazione di G.M. n. ____ del _____e alla determinazione del Responsabile del IV Settore n.____del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede per le proprie finalità sportive e sociali a_____con sede in_____Via_____partita IVA/C.F. _____ l'impianto denominato *"*_____*"* sito in _____.

Art. 2

FINALITÁ E SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale;
4. gioco amatoriale del Tennis e di altri sport.

L'utilizzo della struttura è consentito solo per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

La struttura è un impianto sportivo di esercizio, privo di rilevanza economica, di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA, nonché amatoriali.

Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Art. 3

DURATA

La concessione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e potrà essere prorogato per un periodo di ulteriori anni due.

Scaduto tale termine, qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo ed il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 5

ONERI

Il Comune di Agira, in via sperimentale, intende concedere l'uso del campo da tennis a soggetto senza scopo di lucro, all'esito di avviso di manifestazione di interesse, in ragione della finalità sociale

e della impossibilità di gestire direttamente l'impianto con personale comunale, anche al fine di evitare il degrado e l'abbandono della struttura.

Il concessionario assumerà gli oneri della custodia, dell'apertura e chiusura della struttura e si accollerà tutti gli oneri della manutenzione ordinaria, oltre che ad assicurare interventi per migliorare e garantire la fruizione del bene.

Gli oneri a carico del concessionario comprendono anche il pagamento del canone mensile di €._____e sono descritti nelprosieguo della presente convenzione.

Art. 6

TARIFFE

Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi o nel caso in cui l'uso sia subordinato al pagamento di una tariffa, si obbliga ad applicare tariffe da sottoporre ad approvazione preventiva dell'Amministrazione comunale.

Art. 7

MODALITÁ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario:

- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione e nel bando;
- deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- deve segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- deve consentire al Comune ed alle scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello sport l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare;
- deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- deve mettere a disposizione del Comune, ove necessario, l'impianto nelle giornate da concordare per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti;
- deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrate come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e dovranno altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

– Deve consentire l’uso pubblico ai cittadini richiedenti, applicando il criterio dell’ordine cronologico della richiesta.

Art. 8

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

Art.9

PUBBLICITA'

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione, la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a fornire tutte le attrezzature e ad effettuare gli investimenti come offerti in sede di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse.

Inoltre, deve provvedere:

- all’intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.);
- alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- alle spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto e delle strutture concessi esclusi gli impianti termici, nei limiti di quanto previsto all'art. 11;
- all’apertura, chiusura, conduzione dell'impianto;
- alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;
- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
- alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;
- al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

Art.11

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:

a) La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, dei locali;
b) La riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore, etc.;
c) La riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
d) La manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
e) La verifica periodica degli idranti e degli estintori e di attrezzature presenti;
f) La verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti.
g) La riparazione e la sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto;
h) La riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
i) La riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva;

Il Concessionario, per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, deve chiedere la preventiva autorizzazione al Comune, a mezzo pec o nota consegnata al protocollo, almeno 10 giorni prima.

Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione.

Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario,

diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 12

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, i lavori di manutenzione ordinaria non elencati nell'art. 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli di cui all'art. 11, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede l'intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia di stima.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 13

CONTROLLI

Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e/o dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

Art. 14

RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione. A tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell'impianto concesso che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono allo stesso.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso dell'impianto concesso, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 15

GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone od a cose.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune all'atto della stipulazione.

Art. 16

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni. Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

Art. 17

DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente convenzione e/o del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali e di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto concesso il Comune revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 18

SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che:

Titolare del trattamento è il Comune di Agira con sede in via V. Emanuele 372.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del IV Settore.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati per la concessione dell'impianto sportivo;

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio; Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle

forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 c successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

NORME ANTICORRUZIONE

Il concessionario si obbliga al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024, nonché, nei confronti del proprio personale, al rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Agira.

Art. 22

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Enna.

Agira, _____

I sottoscrittori